

Legge federale sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale

(Modifica della legge sugli investimenti collettivi,
della legge sulle banche e della legge sulle borse)

del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 19 maggio 2014¹;
visto il parere del Consiglio federale del 13 agosto 2014²,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi

*Art. 148, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e
lett. l, nonché cpv. 1^{bis}*

Crimini e delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- l. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera k, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

^{1bis} È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera k o l, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

1 FF 2014 5347

2 FF 2014 5357

3 RS 951.31

2. Legge federale dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche

Art. 47 cpv. 1 lett. c e 1^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- c. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

^{1^{bis}} È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

3. Legge federale del 24 marzo 1995⁵ sulle borse

Art. 43 cpv. 1 lett. c e 1^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- c. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

^{1^{bis}} È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini

Il presidente: Claude Hêche

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

⁴ RS 952.0

⁵ RS 954.1

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 2 aprile 2015⁶.

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2015⁷.

8 maggio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ FF **2014** 8373

⁷ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 6 mag. 2015.

